



COMUNE DI PESCARA

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 19 del 14/03/2022
Numero del Registro generale delle determinazioni: 378 del 14/03/2022

Oggetto: CONCLUSIONE POSITIVA EX ART. DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA E PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO RIGUARDANTE IL NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

Ufficio proponente: Servizio Ambiente e Igiene Urbana

Settore proponente: **Settore Qualità dell'ambiente**

Responsabile del Settore: **Arch. Emilia Fino**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 15/02/2021 di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Qualità dell'Ambiente all'Arch. Emilia Fino;

Premesso che il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce lo strumento attraverso cui l'Amministrazione Comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio, in funzione della pianificazione delle attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti residenziali e, in breve, di tutte le specificità socioeconomiche del territorio;

Rilevato che il Comune di Pescara ha dovuto aggiornare l'attuale Piano di Classificazione Acustica Comunale, risalente al 2010, in base al PRG vigente, alla continua evoluzione del tessuto sociale in riferimento soprattutto all'insediamento di nuove attività produttive, ed alle indicazioni presenti nel DGR n°770/P del 14/11/2011:

Considerato che con Determina n. 414 del 24/03/2020 è stato dato incarico all'Ing. Andrea Del Barone di redigere il nuovo Piano di Classificazione Acustica comunale secondo i dettami del DGR 770/P/2011;

Preso atto che con prot. n. 215845 del 03/12/2021, l'Ing. Andrea Del Barone ha consegnato il progetto del nuovo Piano di Classificazione Acustica Comunale con i relativi allegati:

- ELAB 1-IDENTIFICAZIONE UTR,
- ELAB 2-INFRASTRUTTURE - AREE URBANE,
- ELAB 3-ATTIVITA COMMERCIALI TERZIARIE,
- ELAB 4-CLASSIFICAZIONE – SF,
- ELAB 5- POPOLAZIONE – SP,
- ELAB 6- CLASSIFICAZIONE SP,
- ELAB 7- CONFRONTO SP-SF,
- ELAB 8- PCCA SINTESI,
- ELAB 9- CONFRONTO 2021-2009,
- ELAB 10- MANIFESTAZIONI TEMP,
- RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA,
- REPORT MISURE;

Preso atto dei pareri e delle risultanze emerse dalla conferenza dei servizi decisoria, convocata in modalità telematica ai sensi dell'art.14 c. 2 della L.241/90, per il giorno 27/01/2022 con prot. n. 8289/2022, nello specifico:

- nota prot. n.17198/2022 del 26/01/2022 dell'Arta Abruzzo, Distretto Di Pescara con le seguenti osservazioni:
*“Ciò premesso, nel seguito formuliamo alcune osservazioni al fine di stimolare riflessioni su alcuni aspetti che riteniamo meritevoli di approfondimento.
Occorre notare, in primo luogo, che la Classe Acustica I (“aree particolarmente protette”) viene assegnata alle strutture scolastiche e sanitarie (spesso limitandola al solo edificio, previa verifica – nei casi di “salto di classe” rispetto alla classificazione dell’area pertinenziale degli*

stessi -di adeguatezza delle prestazioni offerte dagli infissi in termini di isolamento acustico), nonché delle aree cimiteriali; nel novero dei “ricettori sensibili” (meritevoli di assegnazione alla Classe I) mancano, tuttavia, le aree protette di cui al paragrafo 4.2.3 della Relazione Tecnica-Illustrativa, ovvero la Pineta Dannunziana e la Pineta di Santa Filomena, i cui territori appaiono assegnati alla Classe II (che, nella declaratoria di cui al DPCM 14/11/1997, sarebbe in realtà destinata alle “aree prevalentemente residenziali”), come risulta negli Elaborati Grafici di cui agli Allegati 4 e 6. Tale scelta non viene debitamente motivata e argomentata nella Relazione Tecnica; si richiedono, pertanto, dovuti approfondimenti in merito. Si evidenzia, al proposito, che le linee guida regionali di cui al citato Allegato 4 della DGR 770/P recitano (par. 2.1) “parchi nazionali e regionali e le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.”

In secondo luogo, si fa presente che nella Relazione Tecnica non ci sono riferimenti al fatto che il territorio comunale di Pescara rientra nella definizione di “agglomerato” ai sensi della vigente normativa nazionale (D.Lgs. 194/2005) emanata in recepimento della Direttiva 2002/49/CE “relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, con i conseguenti adempimenti relativamente alla mappatura acustica strategica e al piano d'azione (artt. 3 e 4 del D. Lgs. 194/2005). Sarebbe auspicabile una rapida disamina sullo stato di avanzamento delle azioni poste in atto su questo fronte, evidenziandone i collegamenti e le mutue interazioni con il PCCA. Un altro aspetto da approfondire riguarda l'individuazione delle aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo (par. 6.4 della Relazione Tecnica), che consiste in una mera elencazione di siti, la cui individuazione non appare corroborata da argomentazioni che ne evidenzino l'idoneità allo scopo, anche alla luce delle esperienze pregresse. Un'ultima osservazione concerne la necessità di operare una ricognizione dell'attività di controllo delle sorgenti sonore operata nel corso degli ultimi anni dallo scrivente Servizio su richiesta del Comune di Pescara, in recepimento di sollecitazioni provenienti dalla popolazione (esposti, segnalazioni, lamentele etc.). Un'attenta analisi delle tipologie ricorrenti di esposto, nonché degli esiti e della tempistica delle azioni di controllo e dell'efficacia delle ordinanze mirate al risanamento acustico, consentirebbe di evidenziare aspetti critici nella gestione del rumore ambientale, fornendo comunque utili elementi di valutazione ai fini della definizione del PCCA. A tale proposito, lo scrivente Servizio è disponibile a fornire dati e statistiche di sintesi relativamente alle attività svolte negli ultimi anni.”;

- nota prot. n.17391/2022 del 27/01/2022 della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio-Ambiente nella quale “lo scrivente Servizio ritiene che in questa fase del procedimento non debba rilasciare alcun parere”;
- nota prot. n. 17535/2022 del 27/01/2022 del Servizio SUAP del Comune di Pescara in cui si esprime “Parere favorevole”;

Ritenuto pertanto di aver recepito all'interno del Piano di Classificazione Acustica tutte le indicazioni espresse con i pareri ed osservazioni sopra richiamati precisando per i seguenti punti che:

- Il riferimento all'agglomerato di Pescara è indiretto e relativo stato debitamente trattato nel Piano di Azione approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/09/2020;
- L'analisi sugli esposti e sui successivi controlli esperiti da Arta Abruzzo, sarà considerata successivamente all'approvazione del Piano di Classificazione Acustico, nell'ottica di un eventuale Piano di Risanamento delle zone più soggette ai fenomeni di inquinamento acustico;

Visto che il verbale della conferenza dei servizi, allegato al presente atto, è stato trasmesso con prot. n. 31589/2022 ai seguenti interessati:

- Arta Abruzzo, Distretto di Pescara,

- ASL di Pescara, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,
- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio,
- Servizio SUAP del Comune di Pescara,
- Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. del Comune di Pescara,
- Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Pescara,
- Settore Polizia Municipale del Comune di Pescara;

Considerato altresì che con nota prot. n. 29416 del 15/02/2022 è stata trasmessa al Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. del Comune di Pescara, il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto;

Richiamati i dettami dell'articolo 14 della legge 241/90 con particolare riguardo alla fattispecie oggetto del presente provvedimento incardinata ai commi 2 e 7, dell'art. 14 ter e quater;

Visti:

- la L. 447/95;
- la L. 241/90;
- il D.LGS. 267/2000;
- il D.G.R. Abruzzo n.770/P del 14/11/2011;
- la L.R. Abruzzo n. 23/2007;

DETERMINA

- 1) la conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria indetta e convocata con nota richiamata in narrativa, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della medesima L. n. 241/90;
- 2) di precisare che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013 per i soggetti firmatari del presente provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara;

AVVISA

che avverso la presente determinazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o della tutela della salute e della pubblica incolumità possono proporre opposizione nelle condizioni, modalità tempi indicati al comma 1 dell'art. 14 quinquies.

Fausto Di Francesco in qualità di Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della determinazione di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE
FINO EMILIA

(atto sottoscritto digitalmente)